

Norme & Tributi

Corte Ue: sulle banche nazionali l'ultima parola spetta alla Bce

PARTECIPAZIONI

Le conclusioni dell'avvocato generale sul nullaosta alle operazioni bancarie

Esclusa la competenza dei giudici nazionali sul controllo giurisdizionale

Valerio Vallefucio

Sono state depistate ieri le conclusioni dell'avvocato generale presso la Corte di giustizia dell'Unione europea che propongono alla Corte Ue di dichiarare la propria competenza giurisdizionale esclusiva sulla legittimità degli atti della Banca centrale europea e degli atti preparatori compiuti dalle autorità di vigilanza nazionali: nella specie la Banca d'Italia, nei procedimenti di autorizzazione di acquisizione o incremento di partecipazioni qualificate in istituti bancari.

Le conclusioni si evidenziano anche perché escludono la competenza dei giudici nazionali al controllo giurisdizionale sugli atti preparatori adottati dalla banca centrale nazionale, a prescindere dal tipo di processo giurisdizionale nel quale gli stessi vengano chiamati a pronunciarsi.

Il fatto storico riguarda un famoso caso di cronaca italiano che ha investito la giurisdizione italiana con diversi contenziosi nazionali riguardanti l'assetto proprietario della Banca Mediolanum, che sin dagli anni 90 era detenuta al 30% dalla Fininvest Spa, quale partecipazione mista. Nel 2014 l'Italia ha esteso a tali tipologie societarie i requisiti di onorabilità dei dirigenti, già previsti per gli istituti di credito. Veniva richiesto, pertanto, dalla Fininvest alla Banca d'Italia la possibilità di detenere una partecipazione qualificata della Mediolanum, che veniva negata, stante la condanna passata in giudicato di Silvio Berlusconi per frode fiscale.

Il Consiglio di Stato con sentenza del 2016 ha annullato il diniego della Banca d'Italia per violazione del principio di irretroattività, in quanto, contrariamente, si sarebbe applicata la nuova normativa del 2014 a partecipazioni acquisite precedentemente l'entrata in vigore della norma. Tuttavia, la Banca d'Italia, su indicazione della Bce, avviava nel 2016 d'ufficio un procedimento amministrativo riguardante l'autorizzazione della partecipazione, che si concludeva con una decisione della Bce sfavorevole basata su di una proposta della Banca d'Italia. Tale proposta veniva impugnata dalla Fininvest davanti al Consiglio di Stato che rimetteva la questione alla Corte di giustizia.

Nelle sue conclusioni, l'avvocato generale Manuel Campos Sánchez-Bordona considera che l'autorizzazione ad acquisire o aumentare le partecipazioni qualificate in enti finanziari consegue a un procedimento amministrativo di natura mista, nel quale la decisione finale spetta, in

via esclusiva, alla Bce e nel quale le autorità nazionali di vigilanza agiscono come soggetti incaricati della preparazione delle decisioni.

Tali conclusioni se verranno confermate stabiliranno un principio importante, quanto evidentemente grave, ossia che l'ultima parola sugli istituti bancari operanti in Italia spetta alla Bce e la giurisdizione esclusiva anche sugli atti preparatori spetta solo ai giudici europei. Si tratta di una evidente devoluzione nell'ambito bancario della competenza ad emettere provvedimenti autorizzatori alla Bce e giurisdizionali alla sola Corte Ue, che comporta una notevole cessione di sovranità agli organi europei, in spregio dei principi cardine della nostra Costituzione che assegna a tutti un giudice naturale e il diritto di difesa. Si attendono, ad ogni buon conto, anche le eventuali osservazioni delle parti e degli Stati membri su questa posizione rigidamente euro-peista e, naturalmente, la sentenza.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

QUOTIDIANO
DEL DIRITTO



ASSEGNI CIRCOLARI
La banca deve solo identificare chi incassa

La semplice qualifica di curatore accanto al nome dell'instestato dell'assegno circolare non obbliga la banca ad altra verifica oltre a quella sull'identità del soggetto: non occorre vigilare su dove la somma finisca. Respiro in Cassazione (sentenza 16891 di ieri) il ricorso contro una banca che a un instestato di assegni aveva permesso di incassarli sul proprio conto personale.

— Francesco Machina Grifeo
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianodiritto.ilssole24ore.com

QUOTIDIANO
ENTI LOCALI & PA



CONSULTA
Riforma delle Province con doppia bocciatura

Doppia bocciatura costituzionale per la riforma delle Province. Nella sentenza 137 la Consulta impone allo Stato di restituire a Regioni ed enti locali i fondi per le funzioni trasferite dagli enti di area vasta, e di modulare i tagli al trasporto locale nelle Regioni che tardano nell'assegnare i fondi.

— Gianni Trovati
Il testo integrale dell'articolo su: quotidianoentilocali.ilssole24ore.com

Il diritto di abitazione del coniuge superstite equivale all'usufrutto

PROPRIETÀ

Per la Cassazione la legge riconosce nei due casi le medesime utilità

Angelo Busani
Elisabetta Smaniotto

È legittimo attribuire al diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, che la legge riconosce al coniuge superstite, lo stesso valore che avrebbe un diritto di usufrutto: lo ha deciso la Cassazione nell'ordinanza 14406 del 5 giugno 2018 in una fattispecie su cui non ci sono precedenti.

L'articolo 540 del Codice civile sancisce che, in caso di morte di uno dei coniugi, al superstite è riservato il diritto di abitazione sulla casa adibita a residenza familiare, se di proprietà del defunto o comune ai coniugi. Il caso all'esame della Cassazione era quello della divisione giudiziale di una comunione ereditaria nel cui ambito si era dovuto valutare il diritto di abitazione spettante al coniuge superstite, al fine di comporre gli assegni divisionali spettanti ai comproprietari dividendi.

Alla Cassazione è stato chiesto di censurare la decisione dei giudici di merito sul punto di aver valutato il diritto di abitazione come se fosse un diritto di usufrutto: dalla lettura della decisione della Cassazione si apprende infatti che la valutazione del diritto di abitazione era stata effettuata utilizzando «tabelle facilmente rinvenibili su internet», vale a dire il prospetto di calcolo del valore dell'usufrutto che, ai fini dell'applicazione dell'imposta di registro, si trova allegato al Dpr 131/1986.

La Cassazione decide dunque che, «sebbene la disciplina dell'usufrutto e quella del diritto di abitazione divergano in parte», in quanto il legislatore ha attribuito all'usufrutto

una posizione giuridica di maggiore ampiezza rispetto a quella assegnata al titolare del diritto di abitazione, «tuttavia la divergenza di valore tra i due diritti non può non tenere conto anche delle peculiarità del bene sul quale viene a costituirsi il diritto di abitazione».

In considerazione del rilievo che si trattava di un bene «pacificamente destinato a casa coniugale», della «obiettiva attitudine del bene stesso a soddisfare le esigenze abitative del coniuge superstite», del fatto che si palesava «del tutto inverosimile che il bene possa essere distratto a tale finalità», la Cassazione giuridica «evidente» che «le utilità ritraibili dall'usufruttuario appaiono sostanzialmente identiche a quelle che può trarre l'abitatore». Ne consegue che le differenze di disciplina «non appaiono tali da indurre a ravvisare anche una differente valutazione».

Questa decisione suscita più di una perplessità. Anzitutto perché tra la posizione del soggetto che ha l'usufrutto di una casa e la posizione di chi ha il diritto di abitazione corre una rilevante differenza: l'usufruttuario non ha limiti nel suo godimento (fatto salvo il dovere di non alterare la consistenza economica della cosa in usufrutto) e può cedere il suo diritto e dare in locazione il bene che ne è oggetto, mentre l'abitatore non può cedere né dare in locazione il suo diritto e può servirsi della casa limitatamente ai bisogni suoi e della sua famiglia.

Inoltre, perché nell'ordinanza si dà per scontato che per la valutazione dell'usufrutto si possa utilizzare il prospetto valevole ai fini dell'imposta di registro. È palese che tale prospetto, seppur di grande utilità, non ha fondamento scientifico: non è mai stato reso noto su quali basi sia stato elaborato; e, da allora, è stato più volte aggiornato solo con criteri matematici senza mai tener conto del prolungamento della vita media.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Ricorsi, errori di notifica non sempre fatali

CORTE COSTITUZIONALE

Processo amministrativo: il giudizio è instaurato se l'atto raggiunge lo scopo

Guglielmo Saporito

Giustizia amministrativa più accessibile, sanando errori processuali: è l'effetto della sentenza della Corte costituzionale 132/2018, che dichiara illegittima una norma del processo amministrativo sugli errori compiuti nella notifica dei ricorsi.

I provvedimenti amministrativi possono essere impugnati entro 60

giorni: entro tale termine, è necessario evidenziare quali siano gli errori dell'amministrazione, notificando il ricorso sia all'ente pubblico che ha emesso il provvedimento, sia al controinteressato. La notifica del ricorso va indirizzata all'amministrazione competente nel suo domicilio legale. Nel caso all'esame della Consulta si contestava l'esito di una gara di appalto bandita dall'Anas: il ricorso era stato notificato a una sede periferica dell'ente e presso l'avvocatura distrettuale dello Stato. Sennonché, nessuna delle due notifiche era regolare: quella all'Anas non era valida perché indirizzata a Venezia e non a Roma; quella all'avvocatura perché l'Anas si difende con propri avvocati.

Questi errori erano emersi nel corso del giudizio, perché l'avvocatura dello Stato, comparso in giudizio, li aveva evidenziati, trincerandosi poi dietro una norma (articolo 44 del Codice del processo amministrativo) che consente di «fare salvi i diritti acquisiti anteriormente alla comparizione». In altri termini, l'avvocatura aveva assunto la difesa dell'Anas, ma solo per eccepire l'errore della notifica. Errore che non era più sanabile, in quanto il provvedimento andava contestato nei 60 giorni, termine ormai scaduto. In queste situazioni, per la Consulta, va data prevalenza al principio dell'articolo 156 del Codice di procedura civile, secondo il quale le nullità non possono essere pronunciate se l'atto

ha raggiunto lo scopo. Quindi, se si notifica erroneamente un ricorso, ma il corretto destinatario comunque si costituisce in giudizio, la lite deve intendersi come attivata, perché l'errore (anche grave) è sanato dalla costituzione in giudizio. Nel diritto dei privati questo principio è stato sempre applicato, perché i diritti acquisiti si maturano in genere dopo anni. Nel giudizio amministrativo, invece, opera il principio dell'acquiescenza: la parte interessata deve proporre ricorso entro 60 giorni. Con questa sentenza, l'errore della notifica non rappresenta un errore fatale, non rimediabile oltre i 60 giorni, se l'amministrazione si costituisce comunque in giudizio.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

MAP ESALTA L'ANIMA DELLA CARPENTERIA METALLICA



Quando la carpenteria metallica diventa l'elemento estetico che rivaluta e qualifica il cemento, allora l'acciaio è l'anima di quell'espressione architettonica destinata a lasciare il segno. Basta pensare alle strutture e alle linee che disegnano Palazzo Italia: il gioiello pensato e realizzato per Expo 2015 sarà sempre il principio costitutivo dell'identificazione nazionale su scala globale. Non solo sotto il profilo urbanistico, ma anche e soprattutto perché è frutto dell'estro di quel Made in Italy che tutto il mondo apprezza e di cui Map Spa è uno dei pilastri. Dalla Torre Zucchetti alle nuove facciate dell'aeroporto di Milano Linate, dai tanti padiglioni dell'esposizione universale ai grandi centri commerciali fino a scale e collegamenti per enti pubblici e privati, le opere dell'azienda di Corsico, nel Milanese, hanno, infatti, sempre qualcosa di nuovo. Perché in casa Map esperienza fa rima con evoluzione.

«Dal 1974 – raccontano Francesco ed Alberto Pesatori, rispettivamente fondatore ed amministratore unico e direttore tecnico – operiamo nel campo della carpenteria metallica. Siamo partiti da zero, con lavori da fabbro. Una piccola realtà che ha sempre saputo guardare avanti, con la consapevolezza che competenza e innovazione dovevano comunque andare di pari passo. Dalle recinzioni e cancelli a uso domestico all'edilizia industriale è stato il prologo di un percorso via via sempre più impegnativo con l'idea di offrire alla clientela non dei semplici prodotti, ma degli elementi distintivi veri e propri. Una concezione evolutiva della carpenteria metallica

che, oltre a rispondere alle esigenze strutturali, può e deve mettere in evidenza la parte architettonica». Una filosofia produttiva d'avanguardia che, negli anni, ha permesso a Map Spa di esprimere al meglio le proprie potenzialità, fino a diventare punto di riferimento per il mercato. Un'eccezione che, senza mai dimenticare le origini, ha saputo affermarsi evidenziando al meglio lo sviluppo tecnologico e la professionalità del capitale umano. Il risultato si commenta da solo: l'acciaio prende le forme e s'intreccia al modello di qualificazione urbanistica del territorio, in un perfetto connubio di sostenibilità ambientale ed esaltazione della maturità dei processi di produzione.

«La svolta per Map – spiega Alberto Pesatori – è arrivata con gli investimenti. L'ufficio tecnico, per esempio, ci ha permesso di marcare sempre di più la nostra natura produttiva attraverso lo sviluppo e il progresso progettuale. L'esperienza unita alla ricerca di software, in grado di rispondere ogni giorno alle esigenze anche più complesse, è stata la chiave di volta per passare dai lavori di massa ad opere particolari. Oggi, le strutture problematiche sono il nostro pane quotidiano. Ma che si tratti della scala per il cliente comune alla grande realizzazione lo spirito di Map è sempre e soltanto uno. L'acciaio è una materia prima povera che noi plasiamo e lavoriamo per far sì che ogni prodotto offra, una volta installato nel proprio contesto, visioni funzionali ed estetiche». Con la volontà di rispondere a tutte le richieste del mercato con una gamma ancora più vasta e sele-



NUOVA SEDE MAP SPA – CORSICO (MI)

zionata, la famiglia Pesatori ha di nuovo investito. Stavolta, espandendo il sito produttivo. Con il trasferimento nella nuova sede di Corsico, infatti, l'azienda oggi può contare su un'area scoperta di 14.500 metri quadrati, una coperta di 9.000 metri quadrati e una palazzina uffici di 600 mq. E' qui che ogni commessa diventa progetto chiavi in mano. Ogni divisione aziendale – dagli acquisti al reparto officina, dal ramo lamiere allo stoccaggio, dall'assemblaggio alla saldatura, dai trattamenti protettivi di zincatura a caldo alla verniciatura fino alla messa in opera – è frutto di una reale gestione 4.0.

«Grazie ai nostri software – precisa Alberto Pesatori – siamo in grado di rispondere in toto ai problemi di progettazione, perfezionando fino al minimo dettaglio ogni idea del cliente. Oppure elaboriamo le progettualità già

predisposte attraverso sofisticate strumentazioni Cad bi-tridimensionali in ambito BIM. E' così che ogni singolo particolare diventa parte essenziale, e certificata, del lavoro nel suo complesso. Un vero e proprio percorso di alta tracciabilità che sottopone materia prima e processo di trasformazione a una continua «analisi del sangue». Tubi, angolari, lamiere e profilati, fasi di lavorazione ed assemblaggio, saldature e macchinari, serraggio dei bulloni e installazione sono le componenti di un processo che è tenuto sotto stretto controllo in nome della qualità. Cioè il nostro biglietto da visita». Non a caso, Map vanta le più alte certificazioni: se la politica della qualità trova affermazione nella UNI EN ISO 9001:2015 quella di qualificazione all'esecuzione dei lavori pubblici è confermata dalla Cqop Soa. Senza contare quelle specifiche per le

saldature (UNI EN ISO 3834), i macchinari e le trasformazioni dell'acciaio (EN 1090). Insomma, gli anelli della catena Map sono frutto di una costante azione di monitoraggio affinché la lavorazione e il risultato finale possano andare ben oltre gli standard e i parametri stabiliti dalle normative.

Ma c'è dell'altro. Map, oggi, mette sul piatto dell'offerta anche la gestione della cosiddetta Facility Management. «Ci rivolgiamo – precisa Alberto Pesatori – a un bacino di utenza attento alle dinamiche evolutive del mercato, ai continui aggiornamenti normativi che obbligano la formazione del personale ad adempiere con modalità certe e professionali, e soprattutto al contenimento dei costi fissi. La nostra società, composta da uno staff di persone e professionisti di comprovata esperienza ventennale, si prefigge di essere unico interlocutore per fornire tutta una serie di servizi necessari e impegnativi che non fanno parte del core business del mercato a cui ci rivolgiamo. Offriamo, infatti, servizi completi di manutenzione ordinaria e straordinaria di qualsiasi tipologia di edificio, civile e industriale. Senza contare che siamo in grado di mettere a disposizione della clientela i processi di gestione. Nel senso che ci occupiamo di progettazione coordinata infrastrutturale civile ed impiantistica, gestione delle commesse dalla preventivazione all'esecuzione delle opere».

www.mapcarpenteria.it



PALAZZO ITALIA – EXPO 2015 MILANO



CANTINA ANTINORI – BARGINO (FI)



TORRE ZUCCHETTI - LODI